PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLA SICILIA E DELLA CALABRIA COLPITI DALLE ALLUVIONI DEL DICEMBRE 1972 E DEL GENNAIO 1973

Art. 37

Disposizioni finanziarie

All'onere di lire 79.550 milioni derivante dall'applicazione del presente decreto-legge si provvede a carico del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1972. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni nel bilancio dello Stato ed in quelli dell'Azienda nazionale autonoma delle strade e dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Versione in vigore dal 25 gennaio 1973, non più in vigore dal 25 marzo 1973 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze a favore delle popolazioni dei Comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973
Estremi	Decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 1973

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-a-favore-delle-popolazioni-dei-comuni-della-sicilia-e/art-37-disposizioni-finanziarie/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it